

TAR Venezia, Sezione I - Sentenza 17/09/2008 n. 2880
d.lgs 163/06 Articoli 153 - Codici 153.1

Il piano economico-finanziario presentato dal promotore assume una specifica valenza nella disciplina del c.d. project financing” in quanto deputato a costituire, sia pure con le eventuali modifiche apportate dalla stazione appaltante, uno degli elementi costitutivi della futura lex specialis della gara finalizzata ad individuare il soggetto attuatore del progetto: tant’è che l’anzidetto art. 37-bis della L. 109 del 1994 e - ora - l’art. 153 del D.L.vo 163 del 2006 dispongono che il piano economico-finanziario sia “asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della L. 23 novembre 1939 n. 1966”.